



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 10/10

Lussemburgo, 23 febbraio 2010

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-64/08
Staatsanwaltschaft Linz / Ernst Engelmann

Secondo l'avvocato generale Mazák, uno Stato membro che riservi la gestione delle case da gioco esclusivamente alle società con sede nel suo territorio è incompatibile con il diritto dell'Unione

Inoltre, egli ritiene che per valutare la coerenza di una politica nazionale di restrizione dei giochi d'azzardo, sia necessario condurre un'analisi incentrata unicamente sul settore di giochi coinvolto

La legislazione austriaca prevede in materia di giochi d'azzardo un «monopolio di Stato», per cui il diritto di organizzare e gestire tali giochi è riservato in via di principio allo Stato. Il Ministro federale delle Finanze può dunque rilasciare concessioni per attribuire a determinati operatori il diritto di organizzare e gestire tali giochi d'azzardo oggetto di monopolio (ossia le lotterie e i sorteggi elettronici e le case da gioco).

Il sig. Engelmann, cittadino tedesco, ha gestito due case da gioco in Austria, senza aver previamente richiesto alle autorità austriache una concessione per l'organizzazione di giochi d'azzardo e senza detenere una qualsivoglia legale autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di un altro Stato membro. Con una prima sentenza, il sig. Engelmann è stato dichiarato colpevole di aver illecitamente organizzato, sul territorio austriaco, giochi di azzardo al fine di trarne un vantaggio pecuniario. In tale contesto, il Landesgericht Linz (Tribunale regionale di Linz, Austria), adito in grado di appello, ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità della legislazione austriaca in materia di giochi d'azzardo con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, **l'avvocato generale Jan Mazák ritiene**, in primo luogo, che **la legislazione austriaca che riserva la gestione dei giochi d'azzardo nelle case da gioco esclusivamente alle società costituite in forma di società per azioni con sede nel territorio di tale Stato membro, sia incompatibile con la libertà di stabilimento.**

Infatti, per quanto riguarda il requisito imposto alle società di stabilire la loro sede in Austria, l'avvocato generale ritiene che tale condizione implichi una restrizione della libertà di stabilimento, la quale introduce una discriminazione diretta nella misura in cui vieta alle società con sede in un altro Stato membro di essere titolari di una concessione per la gestione di un casinò.

Partendo da tale constatazione, l'avvocato generale ricorda che, nel caso di specie, una restrizione discriminatoria di questo tipo potrebbe essere giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, purché il ricorso ad una di tali giustificazioni abbia a presupposto l'esistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Tuttavia, egli ritiene che quest'ultimo criterio non sia soddisfatto, in quanto, ove mancasse la condizione imposta alle società di stabilire la loro sede in Austria, le autorità austriache non si troverebbero dinanzi ad una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività per il fatto di trovarsi nell'impossibilità di effettuare un controllo efficace sulle attività svolte da una società operante nel settore del gioco la cui sede sia ubicata in un altro Stato membro. Infatti, è possibile effettuare controlli su qualsiasi impresa stabilita in uno Stato membro ed è inoltre possibile infliggere a tali imprese delle sanzioni, quale che sia il luogo di residenza dei loro dirigenti. Di conseguenza, l'avvocato generale conclude che la restrizione alla libertà di stabilimento oggetto di causa non può essere giustificata.

In secondo luogo, **l'avvocato generale Mazák ritiene che la libera prestazione dei servizi osti alla norma austriaca** ai sensi della quale tutte le concessioni relative alla gestione di giochi d'azzardo e di case da gioco sono rilasciate in base ad una **normativa che esclude dalla gara d'appalto i candidati dell'area comunitaria che non possiedono la nazionalità di tale Stato membro**. Infatti, l'avvocato generale reputa che una misura siffatta costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto, ai fini della partecipazione alla procedura, la legislazione nazionale non si accontenta di una sede secondaria in Austria. Inoltre, a suo avviso, tale restrizione è discriminatoria e non può essere giustificata nel caso di specie da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, mancando una minaccia effettiva e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività.

In terzo luogo, l'avvocato generale esamina la questione se il monopolio di Stato austriaco sui casinò sia incompatibile con il Trattato CE per il fatto che la politica nazionale di restrizione dei giochi d'azzardo mancherebbe di coerenza, in quanto i titolari delle concessioni per altri giochi pure oggetto di monopolio (come le lotterie) pubblicizzano il prodotto offerto.

In ordine a tale punto, l'avvocato generale ritiene che il fatto che i titolari di una concessione nazionale incoraggino la partecipazione ai giochi d'azzardo e facciano pubblicità non implica necessariamente che la politica nazionale di restrizione dei giochi d'azzardo manchi di coerenza. Infatti, poiché nell'ambito dei vari obiettivi da essa perseguiti, la legislazione austriaca tenta di lottare contro le frodi e la criminalità nel settore dei giochi d'azzardo, orientando la domanda di giochi verso un'offerta controllata e sorvegliata dallo Stato, l'avvocato generale ritiene che spetti al giudice del rinvio verificare se la pubblicità suddetta sia coerente con la finalità di costituire un'alternativa «attraente» ai giochi vietati, senza con ciò stimolare eccessivamente la domanda di giochi d'azzardo.

Ad ogni modo, **l'avvocato generale precisa che, nel valutare la coerenza della pubblicità realizzata da un operatore rispetto ad una politica nazionale di restrizione dei giochi d'azzardo, è necessario svolgere un'analisi settoriale**. Infatti, un'eventuale mancanza di coerenza graverebbe esclusivamente sul settore dei giochi oggetto di monopolio che sviluppi un'attività pubblicitaria sproporzionata e incoerente. Infatti, secondo l'avvocato generale, uno Stato membro è libero di trattare in maniera differente due settori di giochi, in quanto ciascun gioco è differente dagli altri, di modo che un settore di giochi d'azzardo può essere più propizio per lo sviluppo di attività fraudolente o criminali, mentre un altro settore può essere più pericoloso dal punto di vista della dipendenza dal gioco.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582